

R.D. 5 AGOSTO 1927, N. 1736

RIORDINAMENTO DELLA SCUOLA STORICA NAZIONALE

(1)

Art. 1

La Scuola storica nazionale è governata dalla Giunta dell'Istituto storico italiano. Vi è preposto un Direttore, nominato dalla predetta Giunta tra i membri dell'Istituto; egli dura in ufficio un triennio e può essere confermato.

Art. 2

Possono essere membri della Scuola storica nazionale:

a) professori di ruolo degli istituti medi d'istruzione (2), comandati presso la Scuola in numero non superiore a tre contemporaneamente;

b) un funzionario del gruppo A del ruolo delle Biblioteche pubbliche governative o un funzionario del gruppo A del ruolo degli Archivi di Stato; non può essere comandato presso la Scuola più di un funzionario appartenente all'uno o all'altro degli indicati ruoli;

c) un funzionario del gruppo A di ruoli delle Amministrazioni centrali dello Stato o di Amministrazioni autonome presso le Amministrazioni centrali stesse, che abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza in una disciplina attinente ai fini della Scuola;

d) studiosi che non abbiano uffici di ruolo alle dipendenze dello Stato.

Il comando presso la Scuola dei membri appartenenti alle categorie a), b) e c) del presente articolo è disposto per un triennio e può essere rinnovato per non oltre il triennio successivo.

Art. 3

Con regolamento, da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, saranno stabilite le norme per l'applicazione del presente decreto e ogni altra disposizione occorrente per il funzionamento della Scuola storica nazionale (3).

(1) V. in proposito anche i §§ III, IV, V, VIII e XV.

(2) Ora istituti di istruzione secondaria.

(3) V. pag. 45.